

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANIMAL PROJECT ONLUS**

## **TITOLO I**

### ***Costituzione – Denominazione – Sede e durata***

#### *Articolo 1 – Costituzione*

E' costituita l'associazione Animal Project, Associazione di promozione sociale organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, in breve denominata anche come ANIMAL PROJECT ONLUS.

Ai sensi del D. Lgs. 460/1997 e ss.mm. ed ii. Animal Project si obbliga ad inserire nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale" oppure l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dalla vigenti norme di legge in materia.

#### *Articolo 2 – Sede e durata*

L'associazione ha sede in Marciana Marina (Livorno), CAP 57033, in via Nello Bonanno n. 2.

La sua durata è indeterminata.

## **TITOLO II**

### ***Carattere dell'associazione e finalità***

#### *Articolo 3 – Scopo*

L'associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali e spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative, ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà umana e animale, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

L'Associazione persegue finalità di tutela e promozione dei diritti degli animali, dell'uomo, della natura e dell'ambiente. Si prefigge come scopo principale di operare in difesa dell'ambiente, degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come esseri senzienti soggetti di diritti.

L'associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di abbandono, violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

Si batte per l'abolizione della vivisezione, della caccia, dello sfruttamento degli animali sotto qualsiasi forma, ivi compresi gli spettacoli con animali e l'utilizzo di qualsiasi essere vivente per finalità contrarie alla sua natura ed etologia.

L'associazione inoltre, nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale, sostiene la pratica della Pet-therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap e anziani.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; si vincola a svolgere esclusivamente le attività di cui al presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse.

#### *Articolo 4 – Attività*

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali l'associazione adotta tutti i metodi democratici non violenti che non siano in contrasto con i principi statutari dell'associazione stessa.

Potrà realizzare ogni operazione, anche di natura finanziaria ed immobiliare, e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, iniziative culturali e sociali volte alla sensibilizzazione e incentivazione del benessere animale. L'associazione potrà organizza-

re manifestazioni di ogni genere e specie correlate al proprio scopo sociale e potrà avvalersi tanto dell'opera degli associati quanto di Pubbliche Autorità e di altre associazioni aventi scopi analoghi. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- b) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e ricollocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- c) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento, abbandono e maltrattamento degli animali;
- d) attuare corsi di formazione per i propri Operatori e Guardie per il servizio di vigilanza Eco-Zoofila Ambientale, per collaborare con le pubbliche Istituzioni alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, ivi compresa caccia e pesca. Il servizio di tali Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento.
- e) attuare corsi di formazione per operatori: Zoofilo, Ambientale e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e per l'interesse collettivo
- f) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sulla tutela degli animali;
- g) organizzare incontri pubblici, manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
- h) organizzare raccolte di fondi, di cibo e altro materiale, anche attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- i) attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari per l'esistenza ed il miglioramento dell'Associazione stessa, organizzando manifestazioni e/o attività ricreative, sportive e culturali, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, etc. etc.
- j) aderire ed assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio o avviare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni italiane o straniere aventi finalità analoghe al proprio scopo, anche per scambiare le reciproche esperienze;
- k) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.
- l) fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere;
- m) organizzare incontro con le scuole di ogni ordine e grado al fine di sensibilizzare gli studenti ai temi dell'ambiente e del benessere e della tutela degli animali;
- n) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute e benessere umani, con l'aiuto e il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc);
- o) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- p) elaborare e realizzare progetti di Pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili;
- q) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure qualora ciò occorra per qualificare e/o specializzare l'attività svolta. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

L'Associazione è libera da condizionamenti ideologici e politici ed è aperta alla partecipazione di chiunque desideri perseguire scopi benefici, alleviando le pene degli animali.

Per il conseguimento dei propri fini statutari Animal Project avvia le opportune iniziative, anche giudiziarie, quali a mero titolo esemplificativo azioni di diffida, di denuncia e di costituzione di parte civile nei processi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dei reati ad essi correlati o connessi, ricorsi giudiziari avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e/o comunque per esigenze di tutela dell'ambiente.

Il fondo comune dell'associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi contributi.

#### Articolo 5 – *Ulteriori attività*

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

### **TITOLO III** ***Gli associati***

#### Articolo 6 – *Gli associati*

All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni, e le persone giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto. Non possono far parte dell'Associazione coloro che abbiano riportato condanne definitive per reati in danno degli animali. Infine non possono essere ammesse quelle persone che siano state dichiarate con sentenza del Tribunale, interdette ed inabilite.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

#### Articolo 7 – *Le categorie di associati*

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) *fondatori*;
- b) *ordinari*;
- c) *sostenitori*.

Sono *associati fondatori* coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono *associati ordinari* coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza e svolgono attività di volontariato attivo in favore dell'associazione.

Sono *associati sostenitori* coloro che sostengono economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo e che comunque non intendano prestare attività pratica ed effettiva di volontariato attivo.

Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione da almeno tre anni hanno diritto di concorrere alle cariche elettive.

#### Articolo 8 – *Doveri degli associati*

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

L'associato deve:

- ✓ mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa;
- ✓ mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi;
- ✓ versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte categorie di associati;
- ✓ astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa nuocere all'associazione e da esprimere opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.

### **TITOLO IV**

#### ***Costituzione, variazione e estinzione del rapporto associativo***

#### Articolo 9 – *Ammissione*

Chiunque desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto, regolamenti e delibere. Il Consiglio direttivo provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Consiglio direttivo comunicherà all'interessato – via telefax, e-mail, o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro degli associati – il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera.

La decisione del Consiglio direttivo è insindacabile, senza obbligo di motivazione espressa.

#### Articolo 10 – *Costituzione rapporto associativo*

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio direttivo all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno.

L'associato, ha diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione; tutti i soci hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

#### Articolo 11 – *Durata del rapporto associativo*

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.

#### Articolo 12 – *Sospensione dall'associazione*

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.

Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Consiglio direttivo sanziona con l'espulsione dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni

dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

#### Articolo 13 – *Maggioranze per le delibere*

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento.

#### Articolo 14 – *Recesso*

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio direttivo la propria volontà di recesso dall'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Articolo 15 - *Perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni scritte, indirizzate al Consiglio Direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.
- b) automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa dopo tre mesi dalla scadenza.
- c) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- d) per espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi. L'espulsione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.
- e) per morte.

Le dimissioni o le espulsioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

## **TITOLO V** ***Organi dell'associazione***

#### Articolo 16 – *Organi dell'associazione*

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'*Assemblea degli associati*;
2. il *Consiglio direttivo*, al cui interno viene eletto il *Presidente*;
3. il *Collegio dei revisori dei conti*, se nominato dall'assemblea.

È organo straordinario dell'associazione il *commissario straordinario*.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

## **TITOLO VI** ***L'assemblea degli associati***

#### Articolo 17 – *Assemblea*

L'assemblea è composta da tutti i soci con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 30 aprile) e preventivo (entro il 30 novembre).

#### Articolo 18 – *Competenza dell'assemblea ordinaria*

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, nonché le relative modificazioni.
- ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e comunque previa affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal Collegio dei revisori. L'assemblea può inoltre essere convocata:

1. ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno,
2. per decisione del Consiglio Direttivo
3. su richiesta motivata almeno 1/3 degli associati
4. su richiesta del Collegio dei revisori dei conti.

#### Articolo 19 – *Competenza dell'assemblea straordinaria*

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- la nomina del commissario straordinario.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

#### Articolo 20 – *Intervento in assemblea*

Alle assemblee possono intervenire validamente gli associati in pari col pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di cinque voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

#### Articolo 21 – *Maggioranze per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo

delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei 3/4 degli associati iscritti al libro degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

## **TITOLO VII** ***Il Presidente***

### *Articolo 22 – Presidente dell'associazione*

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

### *Articolo 23 – Competenza del Presidente dell'associazione*

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

### *Articolo 24 – Ulteriori competenze del Presidente dell'associazione*

Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

### *Articolo 25 – Dimissioni del Presidente*

Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà cura del vicepresidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

## **TITOLO VIII** ***Il Consiglio direttivo***

### *Articolo 26 – Il Consiglio direttivo*

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da non meno di 3 componenti e non più di 7, eletto dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero. Dura in carica un quinquennio e i suoi membri sono rieleggibili.

### *Articolo 27 – I poteri del Consiglio direttivo*

Al Consiglio direttivo sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell'associazione senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli

scopi associativi, incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla radiazione dell'associato per morosità, alla fissazione della quota associativa annuale, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione.

Oltre ad eleggere nel suo ambito il Presidente e il Vicepresidente, il Consiglio direttivo nomina un segretario e un tesoriere.

Il Consiglio direttivo può, inoltre, delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Consiglio direttivo hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

#### *Articolo 28 – Riunioni del Consiglio direttivo*

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il Presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 7 negli altri casi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le adunanze saranno valide con l'intervento personale di almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza – in fonia e video – a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

#### *Articolo 29 – Dimissioni da membro del Consiglio direttivo*

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive sarà ritenuto



dimissionario dal Consiglio.

Le dimissioni da membro del Consiglio sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta formalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti che resta in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio.

La nomina a membro del Consiglio non dà diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

#### Articolo 30 – *Nomina commissario straordinario*

Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria elegge il nuovo Consiglio o nomina il commissario straordinario.

Il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

### **TITOLO IX**

#### ***Il Collegio dei sindaci revisori***

#### Articolo 31 – *Il Collegio dei sindaci revisori*

Il Collegio dei sindaci revisori è nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati.

I sindaci revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

#### Articolo 32 – *Tenuta del libro delle adunanze*

I sindaci revisori controllano l'andamento amministrativo dell'associazione curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci. Se richiesto, esprimono pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale.

### **TITOLO X**

#### ***Il commissario straordinario***

#### Articolo 33 – *Commissario straordinario*

Qualora non sia possibile nominare un nuovo Consiglio direttivo o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal Collegio dei sindaci revisori, l'assemblea straordinaria può nominare un commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario straordinario convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

#### Articolo 34- *Segretario-Tesoriere*

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del Consiglio e del libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può conferire i suddetti incarichi anche alla stessa persona.

### **TITOLO XI**

#### **Entrate dell'associazione**

### Articolo 35 – *Entrate*

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari;
- versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- donazioni e lasciti;
- contributi di imprese e privati;
- attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

Inoltre, l'associazione potrà essere finanziata dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio direttivo.

### Articolo 36 – *Le quote annuali*

Il Consiglio direttivo stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all'associazione. L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

### Articolo 37 - *Durata del periodo di contribuzione*

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

## **TITOLO XII** ***Libri dell'associazione***

### Articolo 38 – *Tenuta libri*

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e

delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci nonché del libro degli associati.

### **TITOLO XIII**

#### ***Esercizio fiscale e rendiconto economico***

##### *Articolo 39 – Esercizio sociale*

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

##### *Articolo 40 – Rendiconto*

L'associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 marzo, ed entro il 30 settembre predispone il rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea entro il 30 ottobre. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

### **TITOLO XIV**

#### ***Avanzi di gestione***

##### *Articolo 41 – Avanzi di gestione*

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

##### *Articolo 42 – Impiego degli utili*

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

### **TITOLO XV**

#### ***Scioglimento e liquidazione***

##### *Articolo 43 – Scioglimento*

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un commissario straordinario che devolgerà l'intero patrimonio ad altre associazioni Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

##### *Articolo 44 – Varie*

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997.

### **TITOLO XVI**

#### ***Disposizioni finali***

##### *Articolo 45 - Clausola compromissoria*

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Articolo 46 - *Disposizioni finali*

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Portoferraio, 21 marzo 2016

Soci fondatori:

1. Simona Manzi, nata a Portoferraio il 30/12/1987 ed ivi residente in Via San Rocco n°121, C.F. MNZSMN87T70G912C;
2. Chiara Dari, nata a Portoferraio il 13/03/1987 ed ivi residente in Via della Regina n.13, C.F. DRACHR87C53G912H;
3. Laura Paolini, nata a Portoferraio il 11/8/1972 e residente a Marciana Marina, Via N. Bonanno n.2, C.F. PLNLRA72M51G912Y;
4. Lisa Giannoni, nata a Portoferraio il 4/9/1985 e residente a Marciana Marina, Los. San Giovanni n.32, C.F. GNNLSI85P44G912W;
5. Gemma Messori, nata a Coro (Venezuela) il 12/6/1959 e residente a Rio Marina in Via Stretta n.19, C.F. MSSGMM59H52Z614B;
6. Dania Quaglia, nata a Mestre il 9/5/1974 e residente a Rio nell'Elba, in Strada per Porto Azzurro n.5, C.F. QGLDNA74E49L736K;
7. Samuele Ferrini, nato a Portoferraio il 16/4/1986 e residente a Marciana, Loc. Colle d'Orano, Via di Mortigliano, C.F. FRRSML86D16G912K;
8. Maria Patrizia Caramia, nata a Trieste il 16/12/1950 ed ivi residente in Via P. Revoltella n.8, C.F. CRMMPT50T56L424W;
9. Emiliano Ferrini, nata a Portoferraio il 3/5/1984 e residente a Marciana, Loc. Casine n.74, C.F. FRRMLN84E03G912J;
10. Francesca Cecchini, nata a Portoferraio il 18/7/1978 ed ivi residente in Via Giuseppe Vantini n.1, C.F. CCCFNC78L58G912V;
11. Rita Pilato, nata a Portoferraio il 3/10/1969 ed ivi residente in Via Marconi n.9, C.F. PLTR-TI69R43G912N.